

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI VERRAYES

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

n. 2 del 08/03/2018

OGGETTO:

**Regolamento per l'applicazione del Tributo su rifiuti (TARI):
modifica.**

L'anno **duemiladiciotto** ed il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, come da relazione di notifica del Messo comunale in data utile, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sotto la presidenza del Sindaco dott. LAVEVAZ Erik

Sono convenuti i signori consiglieri

COGNOME e NOME	PRESENTE
LAVEVAZ Erik - Presidente	Sì
CHAPELLU Wanda - Vice Sindaco	Sì
CHAPELLU Chantal - Consigliere	Sì
FOGNIER Elio - Consigliere	Sì
LOMBARD Massimo - Consigliere	Sì
GORRET Daniele Feliciano - Consigliere	Sì
RAMOLIVAZ Stephanie - Consigliere	Giust.
MARQUIS Bruno - Consigliere	Sì
MICHELET Diego - Consigliere	Sì
TONIN Manuela - Consigliere	Giust.
FOUDON Corrado - Consigliere	Sì
NICOSIA Alessia - Consigliere	Giust.
LILLAZ Claudio Attilio - Consigliere	Sì
TIMPANO Romeo - Consigliere	Sì
COMIN Costantino - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. SORTENNI Gabriella.

Il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

OGGETTO : Regolamento per l'applicazione del Tributo su rifiuti (TARI): modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 assunta in data 26.04.2016 recante all'oggetto: *“Regolamento per l'applicazione del tributo su rifiuti (TARI)”*

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere a modificare lo stesso, in considerazione anche del fatto che alcune previsioni regolamentari erano state assunta per una prima applicazione dello stesso;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

CONSIDERATO che le modifiche sono state condivise con l'ufficio tributi associato dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, al fine di omogeneizzare il più possibile la normativa, consentendo al servizio una più agevole applicazione;

CONSIDERATO che gli articoli che s intendono variare sono l'art. 10 e l'articolo 16 così come segue:

Art. 10 – Numero di occupanti

1. *Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.*
2. *Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.*

3. *Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.*
4. *Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.*
5. *Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:*
 - *gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;*
 - *gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;*
 - *i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.*
6. ~~*In sede di prima Per l'applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:*~~
 - *per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;*
 - ~~*per i non residenti, , ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti.*~~

ove il numero degli occupanti non risulta dalla denuncia sulla base di adeguata documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare che occupa l'immobile;
7. *Agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a:*
 - *due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a 35 mq.;*
 - *tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra 75 e 70 mq.;*
 - *quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a 70 mq.;*
8. *Nel caso di utilizzi temporanei di durata no superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in*

via solidale al proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

~~Il Comune può stabilire una tariffa progressivamente più elevata con riferimento alle maggiori dimensioni dell'immobile.~~

Art. 16 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
 - ~~a) del 30% per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente per l'abitazione a disposizione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;~~
 - b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
 - c) del 15% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.
 - d) del 50% per le aree scoperte relative alle utenze non domestiche.
 - e) del 80% per i locali di attività commerciali e pubblici esercizi cui sia cessata l'attività e risultino non locati e di fatto inutilizzati
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
4. Le agevolazioni di cui alla lett. c) del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (3ter).

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'Ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta» e dell'art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»;

All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di apportare le modifiche all'art. 10 e 16 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) nella stesura che segue:

Art. 10 – Numero di occupanti

8. *Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.*
9. *Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.*
10. *Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.*
11. *Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.*
12. *Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:*
 - *gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;*
 - *gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;*
 - *i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.*
13. ~~*In sede di prima Per l'applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:*~~
 - ~~*per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;*~~
 - ~~*per i non residenti, , ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti.*~~

ove il numero degli occupanti non risulta dalla denuncia sulla base di adeguata documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare che occupa l'immobile;

14. Agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a:

- due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a 35 mq.;

- tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra 35 e 70 mq.;

- quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a 70 mq.;

8. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale al proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

~~Il Comune può stabilire una tariffa progressivamente più elevata con riferimento alle maggiori dimensioni dell'immobile.~~

Art. 16 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:

~~a) del 30% per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente per l'abitazione a disposizione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;~~

b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

c) del 15% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.

d) del 50% per le aree scoperte relative alle utenze non domestiche.

e) del 80% per i locali di attività commerciali e pubblici esercizi cui sia cessata l'attività e risultino non locati e di fatto inutilizzati

2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. *Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.*
4. *Le agevolazioni di cui alla lett. c) del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (3ter).*
2. di stabilire e precisare che tale modifica ha effetto dal 1° gennaio 2018;

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
(f.to CHAPELLU Wanda)

Il Presidente
(f.to LAVEVAZ Erik)

Il Segretario
(f.to SORTENNI Gabriella)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni e più precisamente dal 20/03/2018 al 04/04/2018.

Verrayes, li 20/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to SORTENNI Gabriella)

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 3 e dell'art. 27 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/99.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(f.to CAVORSIN Laura)

In ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del procedimento esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
(f.to GARELLO Andrea)

Il Segretario esprime ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) e dell'art. 59 comma 2 della L.R. 45/95, così come modificata dalla L.R. 17/96, dell'art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to SORTENNI Gabriella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, il giorno della sua pubblicazione ai sensi della Legge Regionale n°3 del 21.01.2003.

Verrayes, li 20/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to SORTENNI Gabriella)

Il presente documento digitale è copia conforme all'originale.
Verrayes, li 20/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Verrayes. Responsabile Procedimento: Segretario Comunale (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

f.to (SORTENNI Gabriella)